



Commissione 8^a del Senato - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica.

Audizione sullo schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
(in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lett. b) e d), legge n. 118/2022)

Contributi del Coordinamento FREE

Attilio Piattelli
Presidente Coordinamento FREE
Roma - 17 settembre 2024

Il Coordinamento FREE



COORDINAMENTO DELLE RINNOVABILI E DELL'EFFICIENZA
20.000 MW, oltre 3.000 aziende, più di 150.000 persone

SOCI



ADERENTI



Nell'ambito della disciplina dei regimi amministrativi per le FER, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi soprattutto **ai fini della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della normativa in vigore**

Non ravvediamo nel testo le semplificazioni previste dalla delega e anzi, in alcuni casi, sono state introdotte complicazioni che raccomandiamo di rimuovere. Di seguito ci soffermiamo soltanto sulle principali, lasciando il compito alle associazioni che fanno parte del Coordinamento FREE di entrare maggiormente nel merito delle varie proposte correttive:

- **Introduzione per tutti i regimi amministrativi del titolo edilizio ai fini dell'autorizzazione e costruzione degli impianti FER:**
 - Appesantimento di tutti i procedimenti autorizzativi (anche nel caso di edilizia libera)
 - Notevole aggravio amministrativo per i Comuni
- **La normativa nazionale attualmente in vigore consente il revamping e il repowering degli impianti FER già installati senza la necessità di ulteriori autorizzazioni anche in presenza di vincoli paesaggistici, proprio perché si tratta di impianti esistenti e che quindi avevano già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni. La bozza di Decreto prevede che anche per questi progetti si debba chiedere una nuova autorizzazione paesaggistica.**

Non ravvediamo nel testo neppure le razionalizzazioni previste dalla delega. Di seguito richiamiamo alcuni esempi di possibili razionalizzazioni che avremmo auspicato:

- **Mancato coordinamento del regime autorizzativo dell'impianto e del regime concessorio della risorsa idrica per gli impianti idroelettrici, che oggi sono completamente disgiunti** (escludendo dal procedimento unico le grandi concessioni idroelettriche).
- **Mancato coordinamento tra i procedimenti autorizzativi per gli impianti FER e le procedure di connessione degli impianti alla rete elettrica e razionalizzazione delle procedure di connessione.** Tema da affrontare con urgenza per la grave situazione di congestione delle reti che si è venuta a creare (quasi 400 GW di richieste di connessione tra eolico offshore e onshore e fotovoltaico).
- **Le previsioni di semplificazione autorizzativa specifiche previste per le aree idonee dal decreto legislativo 199/21 (es. riduzione dei tempi autorizzativi) non sono state prese in considerazione.**

- **Mancato intervento per colmare alcune rilevanti lacune del Decreto Aree Idonee:**
 - **Le aree idonee individuate all'art. 20 del decreto legislativo 199/21 dovrebbero continuare ad essere tali senza demandare tale decisione alle Regioni**
 - **Assenza di norme transitorie che regolamentino i progetti per i quali le procedure autorizzative siano già state avviate prima dell'entrata in vigore delle aree idonee a livello regionale.**
- **Mancato recepimento di quanto previsto dalla riforma 1 della Missione 7 del PNRR, in base alla quale l'Italia, nell'ambito dell'adozione del testo unico per i procedimenti autorizzativi delle FER, deve:**
 - **Individuare le aree di «accelerazione» per le FER;**
 - **Individuare «norme limite» in modo che le Regioni non possano adottare criteri più stringenti. Quindi sarebbe opportuno richiamare questo punto all'interno del decreto**

- La competenza al rilascio dei rinnovi delle concessioni di piccola derivazione idroelettrica (potenza media nominale inferiore a 3.000 kW) è in capo alle Regioni o alle Province
- L' Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto di affermare la necessità di procedere ad una gara pubblica in sede di rinnovo delle predette concessioni e ciò alla luce della normativa dell'Unione Europea.
- Sulla scorta della suddetta segnalazione, alcune autorità concedenti hanno deciso di “congelare” di fatto i procedimenti di rinnovo, in attesa di un auspicato chiarimento legislativo in sede nazionale o regionale; tale decisione, tuttavia, pregiudica significativamente la posizione giuridica del concessionario uscente, costretto ad una situazione di sostanziale incertezza ed esercizio temporaneo che certamente non va nella direzione del favorire il miglioramento delle prestazioni degli impianti (assenza di investimenti in situazione di incertezza).
- **Sarebbe auspicabile cogliere l'occasione del decreto di riordino per fare chiarezza sulle procedure di rinnovo delle piccole derivazioni e evitare l'attuale situazione di stallo.**

- **Le previsioni della bozza di decreto sono accolte positivamente dal settore del biogas e biometano** in quanto attuano una serie di semplificazioni che vanno nella direzione di dare ulteriore slancio ai progetti di sviluppo. Occorre però rilevare come sarebbe opportuno modificare, nell'ambito degli interventi soggetti a PAS, la lettera m) della sezione II dell'allegato b) al fine di ricomprendere anche gli impianti biometano esistenti che comportino modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione. Ciò si rende necessario anche in analogia con quanto già accade per gli impianti biogas esistenti. Per la tipologia di impianti agricoli può presentarsi infatti la necessità di variare le matrici utilizzate poichè esse sono soggette a variabilità (climatiche o di mercato) che rendono più o meno reperibili determinati sottoprodotti in determinati periodi durante loro vita utile. Effettuare un cambio ricetta in modalità semplificata può quindi garantire la continuità produttiva sul lungo periodo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Attilio Piattelli
presidente@free-energia.it